Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 0773/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. Trani, VENERDI' 18 Giugno 2021
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo e Privato, Edilizia, Metalmeccanici

OGGETTO: Procedura Disciplinare e della Difesa in applicazione del d. lgs. n. 449/92 Corpo della Polizia Penitenziaria.

Notifiche efficaci se consegnate anche al legale di fiducia. Obbligo nella trasmissione atti, oltre alla persona lavoratore dipendente sottoposto a proc.disc., anche al proprio Difensore di Fiducia a nomina avvenuta e comunicata. PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE -Richiesta Lettera Circolare che disciplini la materia specifica.

Al Signor Direttore Generale del Personale e Risorse
Settore Disciplina Corpo Polizia penitenziaria
Dottor Massimo PARISI
Largo Luigi daga,2 cap. 00164 ROMA

Al Sottosegretario di Stato alla Giustizia
On. Avv. Francesco Paolo SISTO
Via Arenula,70 cap.00186 ROMA

Al Capo del Dipartimento dell'Amm. Penitenziaria
Presidente BERNARDO PETRALIA

Al Vice Capo del Dipartimento Cons. TARTAGLIA

Al Direttore dell'Ufficio Disciplina Polizia Penitenziaria
Largo luigi Daga,2 cap. 00164 ROMA

E,p. c;

Ai Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenz.
Ai Sigg. Presidenti delle CRD presso i PRAP LORO SEDI

Gentilissimo Direttore Generale,

questa FS-Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Sicurezza e Difesa,Funzioni centrali e Dirigenza, nell'assumere la Difesa nelle varie Commissioni Regionali e Centrale dell'Amministrazione Penitenziaria,si è constatato,innumerevoli occasioni un vulnus procedimentale negli atti e notifiche mai partecipate ai Difensori dall'Amministrazione procedente.

Siamo stati, comunque, nel tempo abituati,per prassi consolidata,assistere alla procedura di avvio azione disciplinare, assegnazione e intervento del funzionario istruttore, rinvio a giudizio dell'inquisito disciplinarmente e il rinvio a giudizio del medesimo lavoratore con la con testuale nomina del difensore a volte imposta entro i 3 (tre) giorni, per l'assurdo dalla citazione,un procedimento che camminerebbe parallelamente ai procedimenti penali,civilistici, amministrativi, giudiziarie e del lavoro articolo 7 legge n. 300/1970.

Pertanto, la nostra proposta si inserisce , una volta nominato il difensore di fiducia, l'imputato non può invocare la nullità della notifica se l'atto non gli è stato consegnato personalmente.

****

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -
segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878

Segreteria Generale Nazionale

Questo perché, a differenza della difesa d'ufficio, la nomina crea un affidamento - e anche obblighi professionali in capo all'avvocato o,difensore di fiducia di parte sindacale (legge n.300/1970) - tale da garantire un'adeguata rappresentanza a processo,perché di questo si tratta.

In nostro soccorso,giunge la Terza Sezione Penale della Cassazione che con (sentenza 19366/16, depositata il 10/05/2016) riallinea la giurisprudenza di legittimità sul punto, scartando soluzioni alternative - anche recenti, coma la 41735/2015 - che tendono a creare troppi formalismi sulla presunzione di conoscibilità dell' atto vanificando così in sostanza la riforma del 2005 (legge 60).

Il caso era stato sollevato da un imputato condannato per spaccio e che contestava le modalità della notifica: dopo la nomina del difensore di fiducia, la fissazione dell'udienza preliminare era stata notificata solo al professionista, nonostante gli atti precedenti fossero stati recapitati al domicilio dell' imputato stesso.

La Terza ha però respinto l'impugnazione di legittimità, focalizzandosi sulla differenza tra la nomina d' ufficio e quella di fiducia, dal momento che la prima determina „un vincolo meno intenso tra l'imputato e il difensore» rispetto alla nomina fiduciaria.

Per scartare da questi binari, ben fissati dall'articolo 157 del Codice di procedura penale, è necessario che l'imputato dimostri la sua volontà di essere sempre notificato personalmente: soluzione che può ottenere, sempre a norma del codice (articolo 161), eleggendo o dichiarando domicilio. In questo caso tutti gli atti, anche quelli successivi al primo, devono essere recapitati con tutte le formalità all'imputato, anche se questi ha già provveduto a nominare il difensore di fiducia.- Con la sentenza 19366, la Cassazione smentisce il precedente dello scorso settembre (41735/2015) secondo cui la notifica per saltum al difensore sarebbe possibile solo se prima sia stato espletato il percorso canonico (deposito nella casa comunale, avviso sulla porta dell' abitazione e comunicazione a mezzo di raccomandata) se, come nel caso in esame, l' imputato ha nel frattempo cambiato residenza. A giudizio della Terza, questo orientamento non è condivisibile perché la norma in questione (articolo 157, comma 8) è da considerare „disposizione di chiusura, anche in ragione della sua collocazione sistematica».

Se così non fosse si finirebbe per snaturare il rapporto fiduciario con il legale e , soprattutto, di vanificare la „portata innovatrice del Dl 17/2005» in un senso „antitetico alle esigenze di razionalizzazione e speditezza delle notifiche». Per analogia,tale prassi si richiede con apposita lettera circolare possa estendersi nei procedimenti disciplinari per i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria e per il Corpo della Polizia Penitenziaria.

Ordunque,nell'instaurazione del procedimento disciplinare,spesso,si rileva in fase di giudizio nelle CRD o CCD la mancata notifica degli atti al lavoratore inquisito,pena la nullità degli atti e la rilevata antieconomicità dell'intero escorsius procedimentale dei rispettivi Uffici Disciplina,in tale contesto,dall'atto di nomina,si auspica che siano sempre e comunque informati i difensori nominati al pari dell'inquisito o imputato come da sentenza appena richiamata.

La presente,si richiama anche alle osservazioni" formulate dalla interrigate FS-COSP con proprio atto PEC n. 0687/SGE/FS del 24.04.2021 che per facilità di lettura si allega in copia (All.1) mai riscontrata,come tutte le precedenti note.

Con viva cordialità: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

DOMENICO MASTRULLI

Domenico Mastrulli

****

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -
segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878

Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 0687/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. Trani,li 24 APRILE 2021
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

OGGETTO: ***Corpo di Polizia Penitenziaria. D. legs.vo n. 449/1992 - Sistema disciplinare – richiesta intervento, aggiornamento e modifica con dettagliata proposta della FS-COSP.***

Ill.mo Dottor Bernardo PETRALIA CAPO DEL DAP
Comandante in capo al Corpo della Polizia Penitenziaria
Largo Luigi Daga,2 00164 ROMA

Alla Ministra della Giustizia Prof. Marta CARTABIA
Via Arenula,70 00164 ROMA

E,p.c.

Al Vice Capo del Dipartimento Dottor TARTAGLIA

Al Direttore Generale del personale e delle Risorse
Dottor Massimo PARISI

Al Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
Dottoressa IDA DEL GROSSO
Largo Luigi Daga,2 00164 ROMA

Gentilissime Autorità,

premesso che la legge di riforma del Corpo della Polizia Penitenziaria, DPR n.395/90 ed i suoi decreti applicativi, è stata una delle ultime riforme che risale ad oltre 30anni, un lungo periodo che ha visto profondi cambiamenti nell'organizzazione dello Stato delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle Forze di Polizia,così come nell'Amministrazione Penitenziaria anche per la successiva introduzione del Ruolo dei Funzionari prima e dei Dirigenti,dopo, in senso democratico ed in uno spirito di abbandono degli ordinamenti militari propri dei regimi e il proiettare dei Corpi di Polizia, in ossequio ad uno spirito europeistico verso un ordinamento civile.

In tale ottica di rinnovazione democratica, la nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria adeguava il proprio ordinamento e regolamenti al nuovo principio, improntato finalmente non solo sui doveri, impostazione tipica militare, ma sui diritti e doveri, del proprio personale il quale finalmente si vedeva riconosciuto il titolo "di Lavoratori".

Nel recente passato,copiosa la corrispondenza sull'argomento specifico inoltrata ai Vostri Uffici Centrali del Dipartimento e quelli Politici di Via Arenula,ma infruttuosa la resa sulle avanzate nostre proposte che oggi,alla luce dei tempi, appaiono indifferibili,in rinviabili per il bene comune delle Parti chiamate a disquisire nella quotidianità lavorativa degli Operatori di

polizia,quest'ultimo,anello debole della catena difensivo rispetto alle previsioni Costituzionali del diritto. Tra il sistema dei diritti e dei doveri particolare attenzione veniva posta alla riscrittura e cristallizzazione del sistema disciplinare che fino a quel momento non garantiva alcuna tutela per i lavoratori né un sostanziale diritto di difesa e ancor meno di pregiudizio, obbiettività e terzietà nel giudizio del procedimento, tantomeno un sano e giusto contraddittorio nelle varie fasi. Il D.lg. 449/92, in materia racchiude in sé tutta una serie di previsioni che vanno in tale ottica, ma in fase applicativa e nelle procedure ed interpretazioni della periferia e delle commissioni di disciplina la portata della innovativa norma del settore nei fatti è stata in buona parte disattesa, irrigidita ed ignorata per alcuni versi.

I principi fondamentali enunciati nell'impianto normativo erano: il diritto di difesa, la terzietà di coloro che erano chiamati al giudizio, la garanzia delle procedure formali nel procedimento stesso che vedeva nelle sue previsioni normative ed in particolare attraverso il rinvio dell'articolo 24, 5° comma del 449/92 e per quanto il decreto legislativo 449/92, non disciplinava in modo specifico in applicazione del testo unico per i dipendenti civili dello stato D.P.R 3/57, in particolare titolo VII (art. dal 78 al 123), non più applicabile per i pubblici dipendenti perché le previsioni sono state riportate nelle ipotesi contrattuali ma applicabili per la Polizia Penitenziaria, perché la materia non ha una regolamentazione contrattuale.

Giova segnalare che per conseguenza attuativa della nuova norma, anche disciplinata e spiegata da alcune note e circolari emanate dal DAP, nei tempi immediatamente successivi, era l'attenersi alle procedure di rilevazione delle infrazioni di esclusiva competenza del superiore che ne rileva la commissione e quindi l'abbandono o meglio il divieto di ricorrere alla vecchia prassi "dell'ordine di redigere rapporto disciplinare nei confronti di.... " spesso attuata dai comandanti e direttori; della rilevazione di addebiti disciplinari in tempi successivi alla conoscenza dei fatti, spesso anche di settimane e mesi; dalla modalità di redazione del rapporto, a pena di nullità, che deve essere esclusivamente un atto diretto all'autorità competente ad infliggere la sanzione e non deve riportare alcuna altra considerazione, tipicizzazione o proposta di sanzione e non deve contenere o essere accompagnata da alcuna considerazione valutazione o commento del Comandante del Reparto; non deve essere inserita in raccolte di istituto (registri disciplinari) onde evitare "schedari di pregiudizi" atteso che il rilievo può portare, come porta spesso ad una sanzione minore o addirittura ad un proscioglimento.

Cosa non ultima, che la fase istruttoria e decisionale deve essere effettuata da persona diversa dai comandanti e direttori degli istituti ove l'incolpato effettua servizio ad eccezione della sola censura, la quale per la natura blanda della sanzione, la competenza istruttoria e decisionale è di competenza esclusiva del solo direttore dell'istituto.

Infine sottolineava l'importanza delle modalità di contestazione e i tempi massimo del procedimento ed in particolare di quelle previsioni perentorie dei tempi massimi del procedimento o dei tempi imposti dall'articolo 120 del citato T.U. 3/57, tempi spesso ignorati e seppur eccepiti rinviati ad eventuali e dispendiosi ricorsi ai TAR o al Capo dello Stato. Previsioni queste, poste dal legislatore e dallo spirito della riforma a garanzia dei lavoratori rispetto ai punti di caduta che il vecchio sistema aveva, ove la pressione dei comandanti sul

procedimento disciplinare era un grave punto di caduta, figura, quella del comandante, a cui il nuovo impianto disciplinare sottrae ogni possibilità di intromissione, gestione o interferenza a pena di decadenza.
In tutta contrarietà rileviamo che, sul territorio, questi principi e disposizioni sono molto spesso disattesi: i rapporti vengono spesso ordinati dai comandanti o direttori, di prassi addirittura con ordini scritti, contengono o sono accompagnati da valutazioni e considerazioni di coloro che lo hanno redatto, dei Comandanti e quando di competenza dei Provveditori spesso anche dai direttori che si lasciano il più delle volte scivolando in facili considerazioni e valutazioni non dovute.
Spesso e prima ancora dell'avvio dell'azione disciplinare che parte con la contestazione degli addebiti da parte dell'autorità competente ad infliggere la sanzione, sono accompagnati da atti di vera e propria istruttoria del tutto illegittimi fatti dai comandanti, raccolti in un registro disciplinari a mo di vera e propria "schedatura" in violazione alla riservatezza dei dati ed ai principi più volte narrate dal garante della Privacy, di cui è come già detto, ne è stato vietato l'uso con specifiche disposizioni, ignorati nei tempi e modi di svolgimento delle procedure, così come previste dal D.Lg 449/92 e dal D.P.R. 3/57.
Non per ultimo si deve fare rilevare la profonda persistente violazione dell'articolo 10 comma 1,2 lettera a)b)c)d)e) e comma 3 del D. Legs.vo 30 ottobre 1992 n. 449 quasi mai tenuta nella debita valutazione dalle CCDDRR o da chi,quale Funzionario Istruttore ne raccoglie il fascicolo,in questo caso di valutazione superiore al direttore,il rilegarsi all'articolo 12,15 del medesimo d. leg.vo appare ingeneroso con la norma che lo precede(ndr. Sentenza TAR Puglia). Molte carriere a causa della sanzione comminate e dei procedimenti avviati,forse anche troppo e troppo spesso meritevoli di approfondimento,vengono spezzate con grave nocumento all'avanzamento nelle qualifiche a partecipazione a concorsi ed economici,quando di questo si tratta. L'Amministrazione costituitasi nei Consigli di Disciplina Regionali o Centrale, ma anche periferici per quanto di propria competenza,non possono e non devono – aggiungo - tralasciare procedure conflittuali di Parte Sindacale quando a promuovere tali procedimenti,a volte,anche per fini "sindacali" tali procedimenti siano mossi in violazione all'articolo 7 della Legge n. 300/1970 e come tale non procedere all'annullamento degli stessi in fase giudicante se non prima ancora in fase embrionale dell'istruttoria se a conoscenza.
Un quadro possibilmente compromesso, disomogeneo e spesso lasciato alla personale interpretazione di Comandanti, Direttori e Provveditori, che ci induce a dover richiede un intervento di opportuna rivisitazione della materia anche previo indagine di verifica sul territorio di quanto anzidetto, avviando così una serie di lavori e tavoli tecnici, con relativa discussione con le Parti sociali, al fine di restituire la sacrosanta dignità e tutela al lavoratore eventualmente coinvolto in un'inchiesta disciplinare, a garanzia dei principi fondamentali enunciati nei vari orientamenti giurisprudenziali e ricorsi stragiudiziali. Cortesi saluti: **IL SEGRETARIO GENERALE NAZ.**
Domenico MASTRULLI

****
FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it -
segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878